



**COMMISSIONE LIBERTÀ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI (LIBE)
DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**INCONTRO INTERPARLAMENTARE SU "IL PACCHETTO FRONTIERE INTELLIGENTI:
SFIDE EUROPEE, ESPERIENZE NAZIONALI, LA VIA DA PERCORRERE"**

Bruxelles, 23 e 24 febbraio 2015

Scheda n. 51/AP

Il pacchetto legislativo "**Frontiere intelligenti**" è stato presentato dalla Commissione europea il 28 febbraio 2013. Si compone di:

- una "proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea" ([COM\(2013\) 95](#));
- una "proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati" ([COM\(2013\) 97](#)).

Le proposte sono state inoltre presentate insieme a

- una "proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per i viaggiatori registrati" ([COM\(2013\) 96](#)), ai fini del funzionamento dei due nuovi sistemi.

Il 3 dicembre 2014, sulla base delle numerose questioni sollevate in sede di Consiglio e dal Parlamento europeo, il neo commissario per la Migrazione, Affari interni e Cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, ha dichiarato **che le proposte verranno ritirate e sostituite con nuove proposte entro la fine del 2015 o a inizio 2016¹**.

La posizione del Governo italiano

Il nostro Governo aveva annoverato le proposte legislative del pacchetto Frontiere intelligenti fra le priorità del semestre di Presidenza italiana. Sotto il profilo delle prospettive negoziali, aveva dichiarato la propria intenzione di promuovere diversi elementi del pacchetto, per procedere a un esame approfondito delle questioni relative all'aspetto costi-benefici e promuovere ulteriormente la discussione.

D'altra parte, nelle **relazioni trasmesse alle Camere ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il 26 marzo 2013, il Ministero dell'Interno, tenuto conto degli elementi informativi comunicati dal Ministero degli Affari esteri, si era espresso valutando positivamente le iniziative**. Veniva innanzitutto riconosciuto il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte delle proposte, dichiarate "conformi all'interesse nazionale".

Con riferimento al COM(2013) 95, si sottolineava in particolare che la Commissione europea avrebbe dovuto specificare meglio nel titolo del regolamento, al fine di renderne immediatamente riconoscibile il campo di applicazione, il riferimento "esclusivamente" agli ingressi e soggiorni "di breve durata". Sotto il profilo dell'impatto finanziario, la relazione sottolineava come, pur

¹ Si segnala che le proposte non sono citate nel programma di lavoro presentato dalla Commissione europea per il 2015.

prevedendo la proposta un'ampia copertura finanziaria da parte dell'Unione, apparisse necessario attendere i futuri sviluppi negoziali, in particolare per la tipologia e l'implementazione delle architetture informatiche e delle specifiche tecniche da attuare. Veniva inoltre rilevato che il sistema, una volta a regime, avrebbe potuto apportare "indubbi vantaggi" sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sia sotto il profilo dei controlli alla frontiera, sia sotto il profilo delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare.

Con riferimento al COM(2013) 97, si esprimeva una valutazione positiva. Si sottolineava, d'altra parte, che un obiettivo fondamentale dell'Unione e degli Stati membri è quello di agevolare gli spostamenti per chi viaggia frequentemente per motivi di lavoro, studio, ricerca o familiari, salvaguardando al contempo il rispetto della sicurezza. La relazione proponeva, tuttavia, di definire con maggior chiarezza la categoria di viaggiatori rientrante nel campo di applicazione della proposta e di precisare se le disposizioni si riferiscano "esclusivamente" ai soggiornanti di breve durata o anche ai lungo soggiornanti. L'accento era, infatti, posto sull'esigenza di arginare il crescente fenomeno degli "overstayers", ossia quegli stranieri che, entrati regolarmente nello spazio comune, vi permangono anche dopo la scadenza del visto o dell'autorizzazione del soggiorno. Infine, oltre all'ampia copertura finanziaria prevista, per poter procedere a un'analisi dei possibili ulteriori costi gravanti sui bilanci nazionali, rimandava ai futuri sviluppi negoziali relativi.

Con riferimento al COM(2013) 96, la proposta è stata valutata positivamente, in quanto attuazione tecnica delle altre due proposte normative. Si proponeva altresì di approfondire la possibilità di destinare i diritti di trattazione, fissati per le domande di accesso al programma per viaggiatori registrati, al potenziamento delle strutture consolari e nazionali incaricate della trattazione amministrativa delle richieste. Sotto il profilo dell'impatto finanziario, se ne rilevavano i vantaggi, in quanto si evidenziava come i costi di implementazione dei controlli automatizzati possano essere compensati dalla conseguente semplificazione delle relative procedure amministrative.

Per quanto riguarda il **Senato italiano**, le proposte legislative in oggetto sono state assegnate alla 3a Commissione permanente, con osservazioni della 1a e 14a Commissione, al termine della XVI legislatura, e pertanto non sono state esaminate.

I SESSIONE: La necessità delle Frontiere intelligenti

La sessione sarà moderata da Claude Moraes, Presidente della Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni del Parlamento europeo. La discussione verterà sui nuovi sistemi, sulle finalità che questi intendono perseguire e sul rispetto del principio di proporzionalità dell'architettura prospettata. La sessione affronterà inoltre le diverse possibili opzioni per i sistemi (dati biometrici, conservazione dei dati, ecc.)

Si fornisce di seguito una descrizione delle proposte della Commissione europea, nella quale si rende conto della situazione attuale alle frontiere esterne, delle principali questioni affrontate e delle motivazioni da questa fornite in termini di necessità e proporzionalità.

Basi giuridiche del pacchetto legislativo "Frontiere intelligenti" sono l'art. 74 e l'art. 77, par. 2, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'art. 74 dispone che il Consiglio adotti misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa fra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al Titolo V (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia) e fra tali servizi e la Commissione. In base all'art. 77, par. 2, lettere b) e d), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne, nonché qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

Incidenza finanziaria prevista. Le proposte prevedono di riservare **1,1 miliardi di euro a titolo di importo indicativo** per lo sviluppo di un sistema di ingressi/uscite e di un programma per

viaggiatori registrati, all'interno del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020². La Commissione prevede inoltre che, successivamente, ciascuno Stato membro attinga fino al 50% della propria dotazione nazionale del Fondo per garantire la continuità operativa del sistema e la sua integrazione con il sistema di informazione visti (VIS)³ e il sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁴.

Informazioni supplementari. Visto che le proposte sviluppano l'*acquis* di Schengen, dovranno essere prese in considerazione le conseguenze dei protocolli e accordi con i paesi associati.

La **Danimarca** dovrà decidere entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio se recepire o meno i regolamenti nel proprio diritto interno; il **Regno Unito** e l'**Irlanda** non parteciperanno all'adozione dei regolamenti, non saranno da essi vincolati né soggetti alla loro applicazione; **Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein** saranno associati all'applicazione dei regolamenti; **Bulgaria, Cipro e Romania** dovranno applicare i regolamenti.

Per quanto concerne le procedure di monitoraggio e valutazione, le proposte dispongono che, due anni dopo l'entrata in funzione dell'EES e dell'RTP, e in seguito ogni due anni, l'Agenzia presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico di tali sistemi, ivi compresa la loro sicurezza. A sua volta, la Commissione effettuerà una valutazione globale due anni dopo l'entrata in vigore dell'EES e tre anni dopo l'entrata in funzione dell'RTP, e in seguito ogni quattro anni.

➤ **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea**

Obiettivo della proposta è istituire un sistema di ingressi/uscite (*entry/exit system* - EES) che registri e conservi i dati relativi alle date e ai luoghi di ingresso e di uscita di ogni cittadino di paese terzo che attraversa le frontiere esterne ed è ammesso per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Contesto della proposta. Conformemente al **codice frontiere Schengen**, i cittadini dell'Unione e gli altri beneficiari del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell'Unione (ad esempio i familiari di cittadini dell'Unione) che attraversano la frontiera esterna sono sottoposti a una verifica minima, sia all'ingresso che all'uscita, che consiste nell'esame del documento di viaggio al fine di stabilirne l'identità. Tutti gli altri cittadini di paesi terzi sono invece sottoposti, all'ingresso, a una verifica approfondita sullo scopo del soggiorno e sulla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, nonché a una ricerca nel sistema di informazione Schengen (SIS) e nelle banche dati nazionali.

Come ricordato dalla Commissione, il codice frontiere Schengen non contiene tuttavia disposizioni relative alla registrazione degli spostamenti transfrontalieri dei viaggiatori. Attualmente l'apposizione del timbro sul documento di viaggio è l'unico sistema per indicare le **date di ingresso e di uscita** che permettono alle guardie di frontiera e alle autorità competenti per l'immigrazione di calcolare la durata del soggiorno dei cittadini di un paese terzo nello spazio Schengen. Gli altri strumenti e misure disponibili ai valichi di frontiera, ad esempio le banche dati (SIS e VIS) che devono essere obbligatoriamente consultate all'ingresso ma non all'uscita, non sono concepiti per

² La proposta della Commissione sul quadro finanziario pluriennale aveva stanziato 4,6 miliardi di euro per il Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020. Il regolamento definitivamente approvato ha stanziato 3,7 miliardi di euro, di cui 791 milioni di euro per il pacchetto Frontiere intelligenti.

³ Il **sistema di informazione visti (VIS)** è stato istituito dal [Regolamento \(CE\) n. 767/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati fra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata ([versione consolidata](#)).

⁴ Il **sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)**, dotato di nuove funzionalità e caratteristiche, fra cui l'introduzione di dati biometrici e l'interconnessione delle segnalazioni, è divenuto operativo il 9 aprile 2013 ed è gestito, unitamente al VIS e a Eurodac, dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala. Vd. il [Regolamento \(CE\) n. 1987/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e la [Decisione 2007/533/GAI](#) del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

registrare gli attraversamenti di frontiera e non offrono tale funzione. Nella relazione introduttiva alla proposta, la Commissione sottolinea quindi che al presente non esistono strumenti elettronici per verificare **se, dove e quando un cittadino di paese terzo è entrato nello spazio Schengen o lo ha lasciato**. Mancano inoltre dati affidabili sul numero di migranti in posizione irregolare attualmente presenti nell'Unione europea, che secondo le stime citate dalla Commissione si aggirerebbe fra 1,9 e 3,8 milioni.

Per queste ragioni, gli obiettivi che la proposta si pone sono i seguenti:

- creare un sistema di ingressi/uscite (EES);
- definire lo scopo e le funzionalità di tale sistema, nonché le relative responsabilità;
- affidare all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)⁵, lo sviluppo e la gestione operativa del sistema centrale, ossia l'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell'EES 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (la proposta definisce inoltre le responsabilità degli Stati membri nello sviluppo dei sistemi nazionali e di collegamento all'EES).

Valutazione d'impatto. La prima valutazione d'impatto (SEC(2008) 153), del 2008,⁶ era giunta alla conclusione dell'opportunità di creare un sistema di ingressi/uscite. Una seconda valutazione (SWD(2013) 47), completata nel 2012, ha analizzato le principali opzioni di attuazione, giudicando che la soluzione da preferire per un sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere la seguente⁷: un sistema di ingressi/uscite concepito come un sistema centralizzato contenente sia dati alfanumerici che dati biometrici; un periodo di conservazione dei dati di sei mesi per i casi ordinari e di cinque anni per i soggiorni fuoritermine; un periodo transitorio di tre anni per l'uso dei dati biometrici, che dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare disposizioni ai valichi di frontiera; una valutazione del sistema trascorsi due anni, in particolare per quanto concerne il periodo di conservazione dei dati e l'opportunità di consentire l'accesso al sistema a fini di contrasto, tenuto conto anche dell'esperienza nell'ambito del VIS.

Rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La Commissione ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà in quanto l'istituzione di un EES comune a livello dello spazio senza controlli alle frontiere interne e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per l'uso dei dati non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. Rileva, inoltre, il valore aggiunto che la proposta potrà apportare grazie ai finanziamenti dell'Unione in tutte le attività connesse alla gestione dei flussi migratori e delle minacce per la sicurezza, soprattutto per quegli Stati membri sui quali, a motivo della loro specifica situazione geografica, grava maggiormente il peso della sorveglianza e gestione delle frontiere esterne. La proposta di regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità.

Sintesi delle misure proposte.

L'ambito di applicazione del regolamento si riferisce ai cittadini di paesi terzi che sono ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri. Non troverà d'altra parte applicazione nei confronti dei familiari di cittadini dell'Unione, o di cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione, che sono in possesso della carta di soggiorno⁸, nonché per i titolari del permesso di soggiorno di cui al codice frontiere Schengen (art 3).

Obiettivi specifici dell'EES sono (art. 4): **migliorare le verifiche ai valichi di frontiera esterna e contrastare l'immigrazione illegale, calcolare la durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi, contribuire all'identificazione di chiunque non soddisfi le condizioni di ingresso o di soggiorno, raccogliere dati statistici sugli ingressi e le uscite dei cittadini di paesi terzi a fini di analisi.**

L'**architettura tecnica** dell'EES si compone di (art. 6): un sistema centrale; un sistema nazionale (comprendente l'hardware, il software e l'infrastruttura di comunicazione nazionale per collegare i dispositivi degli utenti finali presso le autorità competenti con i punti di ingresso della rete in ogni Stato membro); un'interfaccia uniforme in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri; punti di ingresso della rete, che collegano il sistema nazionale di ciascuno Stato membro al registro centrale; un'infrastruttura di comunicazione fra il sistema centrale e i punti di ingresso della rete.

L'EES contiene un meccanismo che indica la durata massima del soggiorno autorizzato per ogni cittadino di paese terzo (cd. "**calcolatore automatico**"), il quale: all'ingresso attraverso la frontiera dovrà informare circa la

⁵ L'agenzia, con sede a Tallin, è stata istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

⁶ Quando è stata elaborata la comunicazione della Commissione. Su tale questione vd. anche la posizione del Parlamento europeo - 2008/2181(INI).

⁷ La consultazione delle parti interessate è descritta nella valutazione d'impatto.

⁸ Di cui alla direttiva 2004/38/CE.

durata del soggiorno autorizzato, all'uscita identificherà i cittadini di paesi terzi che avranno superato la durata del soggiorno autorizzato (art. 9).

La proposta stabilisce le procedure per la creazione di **fascicoli individuali** e per la **registrazione degli ingressi e delle uscite** (artt. 11 e 12): per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi titolari di visto, verrà creato un fascicolo con i dati personali (cognome, nome, numero dei documenti di viaggio, ecc.); per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto, verrà creato un fascicolo in cui saranno inoltre inserite dieci impronte digitali⁹.

Protezione dei dati. La proposta prevede di riservare l'accesso all'EES esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti di ogni Stato membro, limitatamente a quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti (art. 7). Ciascuna cartella di ingresso/uscita dovrà essere conservata per un periodo massimo di sei mesi; se dopo la scadenza della durata del soggiorno autorizzato non risulterà registrata nessuna uscita, i dati saranno conservati per un periodo massimo di cinque anni (art. 20). I dati conservati nell'EES non dovranno essere trasmessi a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, se non in casi specifici (art. 27). La proposta contiene, inoltre, disposizioni relative alla sicurezza dei dati (art. 28), alle responsabilità e alle azioni per il risarcimento del danno (art. 29), alle attività di verifica (artt. 30 e 31), alle sanzioni in caso di abusi (art. 32).

➤ **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati**

Obiettivo della proposta è creare un "programma per viaggiatori registrati" (*Registered Travellers Programme* - RTP) inteso a facilitare l'attraversamento delle frontiere ai cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente nell'Unione europea.

Contesto della proposta. Conformemente all'art. 7 del codice frontiere Schengen, tutte le persone sono sottoposte a verifiche alle frontiere esterne. La Commissione rileva, tuttavia, come le attuali norme relative ai cittadini di paesi terzi prevedano un'applicazione generalizzata delle verifiche, che sono le stesse indipendentemente dal livello di rischio rappresentato dai diversi viaggiatori o dalla frequenza degli spostamenti. L'attuale normativa non ammette, infatti, eccezioni al principio delle verifiche di frontiera approfondite, se non per le categorie di cittadini di paesi terzi specificamente menzionate nel codice frontiere Schengen o nel regolamento sul traffico frontaliero locale¹⁰, come i capi di Stato, i lavoratori trasfrontalieri e i residenti trasfrontalieri. Solo una piccola minoranza di coloro che attraversano la frontiera esterna può beneficiare di tali eccezioni, ossia lo 0,2 % del flusso totale di passeggeri.

Tenuto conto del previsto aumento del flusso di passeggeri alle frontiere esterne, la Commissione ritiene quindi opportuno prevedere una **procedura di verifica alternativa per i cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente**, passando gradualmente da un approccio "incentrato sul paese" a un approccio "incentrato sulla persona". Tale procedura è proposta nel regolamento in oggetto, che verrebbe quindi a creare un programma per viaggiatori registrati completamente automatizzato. La Commissione sottolinea in proposito che **presupposto per la completa automazione delle verifiche di frontiera dei viaggiatori registrati è la creazione di un sistema di ingressi/uscite**, con o senza dati biometrici, che registri gli ingressi e le uscite alle frontiere esterne dei cittadini di paesi terzi per soggiorni di breve durata. Rafforzando le verifiche e rendendo nello stesso tempo più rapidi gli attraversamenti di frontiera per i cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza, il programma per viaggiatori registrati, unitamente al sistema ingressi/uscite, dovrebbe essere in grado di migliorare la gestione e il controllo del flusso degli spostamenti alle frontiere.

Principali obiettivi della proposta sono:

- stabilire le procedure e le condizioni per l'esame delle domande presentate nel programma per viaggiatori registrati (RTP);
- definire lo scopo, le funzionalità e le relative responsabilità di tale programma;
- affidare all'Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di

⁹ Per motivi giuridici saranno esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i bambini di età inferiore a 12 anni, e per ragioni di fatto saranno esentate le persone per le quali sia fisicamente impossibile rilevarle.

¹⁰ [Regolamento \(CE\) n. 1931/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen.

libertà, sicurezza e giustizia il mandato di sviluppare e gestire dal punto di vista operativo il registro centrale per la conservazione dei dati relativi ai viaggiatori registrati, nonché definire le specifiche tecniche del dispositivo di autenticazione ("*token*"). Gli Stati membri saranno a loro volta responsabili dello sviluppo e della gestione operativa dei rispettivi sistemi nazionali.

Valutazione di impatto. Dopo la prima valutazione d'impatto del 2008 (vd. sopra), la quale era giunta alla conclusione che è opportuno creare un programma per viaggiatori registrati per i cittadini di paesi terzi, una seconda valutazione risale al 2013 e ha analizzato le principali opzioni di attuazione ([SWD\(2013\) 50](#)). Da questa è emerso che l'opzione più percorribile per garantire la scorrevolezza dei flussi di passeggeri alle frontiere esterne senza ridurre il livello di sicurezza nell'UE è la creazione di un **programma a pagamento per viaggiatori registrati** per i cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza e a esame preventivo, con i dati (dati biometrici, dati alfanumerici e numero identificatore unico) conservati in un registro centrale e l'identificatore unico (numero della domanda) memorizzato in un *token*. Il documento di lavoro evidenzia, inoltre, che sarebbe opportuno: conservare i dati per un periodo massimo di cinque anni; accordare per un anno l'accesso iniziale al programma, con possibilità di proroga di due anni e di ulteriori due senza dover presentare una nuova domanda; conservare quattro impronte digitali nel registro centrale; consentire alle guardie di frontiera l'accesso ai dati conservati nel registro centrale solo nel caso in cui valutano una domanda o revocano /prorogano l'accesso al programma o qualora il *token* sia smarrito o rubato o sorgano problemi in relazione alla facilitazione dell'attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori registrati (nel corso delle verifiche di frontiera le guardie di frontiera dovrebbero ricevere dal registro centrale solo informazioni del tipo "*hit/no hit*").

Rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La Commissione sottolinea che l'istituzione di un RTP comune e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per la conservazione dei dati dei viaggiatori registrati non

possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione prevista, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, la quale può quindi intervenire, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). In termini di valore aggiunto dell'intervento dell'Unione, questo viene riscontrato nel fatto che l'RTP dovrà essere attuato in tutti i valichi di frontiera esterna dell'UE, con implicazioni positive sul dispiegamento delle guardie di frontiera di tutti gli Stati membri (consentendone un "uso efficiente"). La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità.

Sintesi delle misure proposte.

Struttura dell'RTP (art. 2). L'RTP si basa su un sistema di conservazione dei dati relativi ai viaggiatori registrati composto da un *token* conservato dal viaggiatore stesso e da un registro centrale, ossia un archivio fisico centralizzato di dati RTP, denominato "sistema combinato di *token* e registro centrale", la cui **architettura tecnica** è precisata all'art. 21 e si compone di: un registro centrale; un'interfaccia uniforme in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni; punti di ingresso della rete che collegano il sistema nazionale al registro centrale; un'infrastruttura di comunicazione fra il registro centrale e i punti di ingresso della rete; un *token* basato su norme tecniche comuni, usato per conservare l'identificatore unico.

La proposta definisce le **procedure per la presentazione di una domanda di accesso all'RTP** (artt. 4-10). Le domande potranno essere presentate presso il consolato di qualsiasi Stato membro, qualsiasi centro comune per la presentazione delle domande o qualsiasi valico di frontiera esterna¹¹. In caso di prima domanda di accesso all'RTP, il richiedente dovrà presentarsi di persona ai fini del rilevamento delle impronte digitali, del colloquio e della verifica del documento di viaggio. Ogni richiedente dovrà presentare: un modulo di domanda, i documenti giustificativi, la prova della disponibilità di mezzi sufficienti per sostenere le spese di viaggio e alloggio per i successivi due viaggi, pagare i diritti per l'esame della domanda (pari a 20 euro). Gli Stati membri dovranno rilevare i dati biometrici. **L'accesso iniziale** all'RTP sarà accordato **per un anno** e, su richiesta, potrà essere prorogato di due anni e successivamente di altri due senza dover presentare una nuova domanda in caso di viaggiatori che si sono conformati alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di attraversamento della frontiera esterna e soggiorno nello spazio Schengen.

Nella pratica, il programma per viaggiatori registrati dovrebbe funzionare nel seguente modo: **qualora sia adottata una decisione di concessione dell'accesso all'RTP, al viaggiatore registrato verrà rilasciato un dispositivo di autenticazione, il *token*, sotto forma di carta a lettura automatica in cui l'autorità competente inserirà un identificatore unico (corrispondente al numero della domanda), che all'arrivo e alla partenza alla frontiera dovrà essere passato in una porta automatica.** La porta dovrebbe leggere il *token* e il documento di viaggio (e, se pertinente, il numero di visto adesivo) e le impronte digitali del viaggiatore. Tali dati dovranno essere confrontati con quelli conservati nel registro centrale e in altre banche dati, compreso il sistema d'informazione visti (VIS) per i titolari di visto. Se tutte le verifiche andranno a buon fine, il viaggiatore potrà oltrepassare la porta automatica. Per garantire la verifica affidabile del viaggiatore registrato, sarà

¹¹ Potrà anche essere accettato un modulo di domanda *online*.

necessario conservare in un registro centrale l'identificatore unico, i dati biometrici (impronte digitali) e i dati alfanumerici ricavati dalla domanda e in un *token* l'identificatore unico. I dati alfanumerici e le impronte digitali dovranno essere conservati in sezioni distinte del registro centrale senza collegamento tra loro¹².

La proposta contiene disposizioni precise con riguardo alla **protezione dei dati**. Essa riserva l'accesso al registro centrale e al *token* per il trattamento dei dati esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti. Specifica inoltre le categorie di dati da inserire, le procedure per l'inserimento, nonché i casi specifici e limitati in cui tali dati possono essere utilizzati dal personale autorizzato. Ciascun fascicolo individuale dovrà essere conservato nel registro centrale per un periodo massimo di cinque anni. I dati trattati nel registro centrale non dovranno "in alcun caso" essere trasmessi a paesi terzi od organizzazioni internazionali. Gli Stati membri competenti dovranno garantire la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al punto di ingresso della rete. La proposta stabilisce inoltre le responsabilità, l'uso di registri, le misure di verifica e controllo, nonché le sanzioni in caso di abuso e i mezzi di ricorso (artt. 44-54).

➤ **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati**

La proposta è diretta a modificare il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). La Commissione ritiene che le modifiche proposte siano necessarie in vista dell'istituzione del sistema di ingressi/uscite e del programma per viaggiatori registrati, prevista dalle due proposte legislative sopra descritte, e contestualmente presentate¹³.

Il codice frontiere Schengen stabilisce le condizioni, i criteri e le regole dettagliate concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. La proposta adatta le procedure di verifica sulle persone all'attraversamento delle frontiere esterne ivi previste, al fine di armonizzarle e garantire l'efficacia dell'EES e dell'RTP. In particolare, **sostituisce l'apposizione di timbri sui passaporti all'ingresso e all'uscita con la registrazione dei dati alfanumerici e biometrici dei cittadini di paesi terzi e l'eventuale uso di strumenti automatizzati di attraversamento delle frontiere**.

Le principali modifiche proposte sono le seguenti:

- Introduzione delle **definizioni** di sistema di ingressi/uscite, programma per viaggiatori registrati, viaggiatore registrato e controllo di frontiera automatizzato (art. 2).
- Inserimento di un nuovo art. 5 *bis*, che introduce l'obbligo generale per i cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen di essere **registrati nell'EES**, e prevede eccezioni per i cittadini di paesi terzi che sono esenti dalle verifiche di frontiera o dall'obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera o durante gli orari di apertura stabiliti.
- Nuove disposizioni in merito alle **verifiche di frontiera sulle persone** (art. 7): l'obbligo di accertare l'autenticità dei documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica; l'obbligo di consultare l'EES (che sostituisce l'obbligo di disamina dei timbri sul passaporto per accertare che il cittadino di paese terzo non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato); l'obbligo di accertare la concessione dell'accesso all'RTP; l'obbligo per le guardie di frontiera di verificare nell'ambito della verifica all'uscita se il cittadino di paese terzo abbia oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato, attraverso la consultazione dell'EES; l'accertamento dell'identità del viaggiatore registrato e della sua partecipazione all'RTP; l'obbligo per le guardie di frontiera di informare il cittadino di paese terzo che ne faccia richiesta circa il numero massimo di giorni durante i quali è autorizzato a soggiornare nello spazio Schengen sulla base dei dati contenuti nell'EES e, se del caso, nel VIS.
- Il nuovo art. 7 *bis* (**verifiche di frontiera sui viaggiatori registrati e uso di strumenti automatizzati per le verifiche di frontiera**) introduce deroghe alle verifiche approfondite per i viaggiatori registrati che entrano nello spazio Schengen riguardanti la disamina approfondita del documento di viaggio, gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione e lo scopo del soggiorno, l'accertamento del possesso di mezzi di sussistenza sufficienti. Prescrive la procedura ordinaria (che dovrà essere applicata da una guardia di frontiera) per i viaggiatori che alle porte di controllo di frontiera automatizzato risultano essere viaggiatori non registrati e per i viaggiatori registrati che non soddisfano le condizioni di ingresso. Disposizioni aggiuntive, legate all'istituzione dell'EES e dell'RTP, sono intese a facilitare le procedure di

¹² Il collegamento tra i dati alfanumerici e le impronte digitali dovrebbe essere possibile solo tramite l'identificatore unico.

¹³ Per quanto riguarda la consultazione delle parti interessate e la valutazione d'impatto, la proposta rimanda alle valutazioni d'impatto che accompagnano le proposte legislative relative all'EES e all'RTP.

controllo di frontiera automatizzato grazie al ricorso alle moderne tecnologie.

- **Snellimento delle verifiche di frontiera** (art. 8): adattando il testo all'istituzione dell'EES e all'abolizione dell'obbligo di apporre i timbri sui passaporti, si mette in luce l'obbligo di inserire sempre nell'EES i dati dei viaggiatori in uscita dallo spazio Schengen.
- **Allestimento di corsie separate e segnaletica** (art. 9): i viaggiatori registrati dovranno essere autorizzati a servirsi delle corsie riservate ai cittadini dell'Unione; un nuovo par. 6 tiene conto dell'introduzione degli strumenti di controllo di frontiera automatizzato.
- **Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno** (art. 11): il testo viene adattato all'istituzione dell'EES, sostituendo l'obbligo dell'apposizione di timbri con l'inserimento dei dati nell'EES.
- **I modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera** (allegato III) sono integrati da altri modelli correlati all'uso di strumenti di controllo di frontiera automatizzato e all'istituzione dell'EES.

La Commissione specifica che le modifiche proposte **non avranno alcuna incidenza sul bilancio**.

Si segnala in proposito che il 20 gennaio 2015 la Commissione europea ha presentato una "proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)" (COM(2015) 8).

II SESSIONE: "**Proof of concept exercise**" sulle Frontiere intelligenti

La sessione sarà moderata da un membro dei Parlamenti nazionali, con interventi di Rob Rozenburg, Capo Unità della DG HOME della Commissione europea, Giovanni Buttarelli, Garante europeo della protezione dei dati, Krum Garkov, Direttore di eu-LISA.

Nel corso della precedente legislatura, la Commissione LIBE del Parlamento europeo aveva avviato l'esame in prima lettura delle succitate proposte, rilevando numerose criticità. Analogamente è avvenuto in sede di Consiglio dell'UE. L'esame si è concluso nel febbraio 2014.

Le preoccupazioni espresse si riferiscono soprattutto ad aspetti tecnici, operativi e di costi delle proposte, nonché sulla fattibilità del nuovo sistema nel suo complesso. In particolare, le criticità rilevate hanno ad oggetto: l'impatto sull'esistente procedura di controllo alle frontiere, il *token* dell'RTP, il periodo di conservazione dei dati nell'EES, la scelta di indicatori biometrici, fino a che punto i sistemi nazionali di ingresso/uscita possano essere integrati e/o riutilizzati, la necessità di maggiori sinergie e/o interoperabilità con gli esistenti sistemi di controllo alle frontiere, la possibilità per le forze di sicurezza di accedere all'EES.

Tenendo conto dei rilievi mossi sia dal Parlamento europeo che dagli Stati membri, la Commissione europea ha quindi avviato, con il supporto di entrambi i co-legislatori, un "**proof of concept exercise**", al fine di identificare le possibili opzioni e soluzioni per l'attuazione del pacchetto "Frontiere intelligenti". Tale esercizio si articola nel seguente modo:

1. La Commissione europea ha elaborato uno **studio tecnico**, nonché uno **studio sui costi**, in merito alle proposte ("*Technical Study on Smart Borders*" - [Final Report](#), e "*Technical Study on Smart Borders – Cost Analysis*", a cura della Commissione europea)¹⁴. Gli studi sono stati presentati alla Commissione LIBE del Parlamento europeo il 16 ottobre 2014. La Commissione ha a sua volta pubblicato tre distinti **documenti di lavoro** sulle proposte, con osservazioni specifiche in merito alle questioni chiave estrapolate dallo studio tecnico e da quello sui costi.
2. Come passo successivo, la Commissione europea ha deciso di affidare all'Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia un "**progetto pilota**" per verificare la fattibilità delle opzioni individuate nello studio tecnico. Il progetto dovrebbe avere inizio il 1° marzo 2015 ed essere portato a termine nel corso dell'anno.

¹⁴ Vd. anche "*Tecnical Study on Smart Borders - Final Report*". [Executive Summary](#), a cura della Commissione europea.

1. Per quanto riguarda la proposta **sul sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea**, lo studio tecnico ha analizzato in dettaglio alcuni aspetti ritenuti fondamentali del sistema, fra cui il suo obiettivo, i dati (quali dati sono necessari, periodo di conservazione, livello di protezione del loro trattamento), le procedure di controllo delle frontiere e l'architettura del sistema (compresa la questione della compatibilità o meno con altri sistemi preesistenti a livello nazionale).

Finalità. Lo studio tecnico ha proposto come obiettivo secondario la possibilità di un accesso delle forze di sicurezza al sistema di ingressi/uscite.

La Commissione LIBE del Parlamento europeo¹⁵ ha dichiarato di essere favorevole alla gestione integrale e comunitaria del controllo delle frontiere, ritenendo che un tale accesso conferirebbe maggior senso ed efficacia al sistema di ingressi/uscite, migliorando nel contempo la gestione dell'area Schengen. Ha tuttavia sottolineato la necessità di un approfondimento delle ripercussioni sul sistema: i dati richiesti (inclusione o meno delle impronte digitali), aspetti di architettura tecnica, tempo di conservazione dei dati, loro protezione e impatto sulle procedure di controllo delle frontiere.

Procedura di controllo delle frontiere. Lo studio sottolinea che la prassi quotidiana dei diversi tipi di controllo di frontiera (terrestri, marini e aerei) e le proiezioni quanto ai futuri flussi di viaggiatori (76 milioni di viaggiatori con 302 attraversamenti di frontiera nel 2025) giustificano la necessità di migliorare e rendere più rapida la gestione di tali controlli.

Acceleratori. Viene introdotto il concetto di "acceleratori procedurali", destinati a ridurre il tempo necessario all'attraversamento della frontiera, come la trasmissione anticipata di informazioni sui passeggeri (API) da parte delle compagnie aeree, l'installazione di sportelli che consentano ai viaggiatori di pre-registrare una serie di dati, l'aumento del periodo di conservazione delle informazioni (che ridurrebbe il numero delle prime iscrizioni nel sistema di ingressi/uscite), l'organizzazione dei punti di attraversamento delle frontiere (soprattutto gestione delle corsie), l'uso dei dati dei passaporti biometrici, l'uso di portali automatizzati per il controllo di frontiera (portali ABC) anche per i cittadini di paesi terzi, i lettori di impronte digitali o dell'iride come dati biometrici alternativi.

Dati. Alla luce delle discussioni svolte e cercando di rispettare i principi di proporzionalità e necessità massimizzando nel contempo la raccolta automatica di dati, lo studio conclude che, delle 36 informazioni originariamente proposte, solo 26 sarebbero necessarie (vd. tabella 5.2.3). Dati biometrici. Per l'alto grado di sofisticazione tecnologica e di affidabilità, emergono come fondamentali le impronte digitali e il riconoscimento facciale. Periodo di conservazione dei dati. Secondo lo studio, il periodo di conservazione dei dati attualmente previsto nella proposta legislativa è troppo breve e non faciliterebbe la gestione del flusso di viaggiatori. Rileva inoltre la notevole differenza con il periodo di cinque anni previsto dal programma per viaggiatori registrati (RTP). Propone quindi un allineamento fra i due sistemi.

Il relatore della Commissione LIBE sottolinea a sua volta che il rispetto e la protezione dei dati vanno difesi "in modo assoluto".

Modelli operativi oggettivi. Lo studio ha coniato il concetto di "modelli operativi oggettivi" (TOM), assemblando i diversi possibili aspetti del futuro sistema: per il sistema di ingressi/uscite sono presentati tre modelli.

- Per quanto riguarda la proposta **sul programma per viaggiatori registrati**, lo studio tecnico ha esaminato nel dettaglio diversi aspetti dell'RTP, quali la procedura di controllo alle frontiere, i dati, l'utilizzo della biometria e l'architettura complessiva del sistema, e ha quindi presentato molte opzioni che si discostano significativamente dalla proposta legislativa originaria. Lo studio non ha tuttavia esaminato né modificato lo scopo essenziale del programma per viaggiatori registrati.

Procedura di controllo alle frontiere. Lo studio ha dedicato grande attenzione alla registrazione dei viaggiatori, evidenziando fra l'altro che non sempre la qualità delle fotografie utilizzate nel VIS è soddisfacente. Nell'analizzare il *token*, suggerisce altresì che il passaporto elettronico (documento di viaggio elettronico a lettura ottica – eMRTD) potrebbe essere utilizzato come alternativa, mentre non considera sufficientemente sicuri i semplici documenti di viaggio a lettura ottica (passaporti privi di chip – MRTD). Analizza, inoltre, diverse azioni volte a ridurre i tempi dei controlli alle frontiere, denominate "acceleratori".

Dati. Le proposte originarie della Commissione prevedono la conservazione di 36 voci di dati per ogni viaggiatore. Lo studio indica che 26 voci sarebbero di fatto sufficienti per l'RTP (come per l'EES). Conferma inoltre "l'assenza di svantaggi" relativamente al periodo di conservazione dei dati previsto nella proposta iniziale della Commissione, ossia un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza dell'accesso all'RTP. Dati biometrici. Le caratteristiche biometriche sono considerate uno strumento atto a migliorare e rafforzare le verifiche d'identità alle frontiere esterne e la sicurezza complessiva dei controlli frontalieri.

¹⁵ Il relatore sulla proposta relativa al sistema di ingressi/uscite è Augustin Diaz de Mera Garcia Consuegra.

Conclude quindi che per l'RTP potrebbe essere sufficiente l'uso delle immagini facciali quale dato biometrico (senza impronte digitali). Tutte e tre le opzioni per l'RTP (l'utilizzo delle sole immagini facciali, la combinazione di immagini facciali e un certo numero di impronte digitali oppure l'esclusione dei dati biometrici) dovrebbero comunque essere testate durante la fase sperimentale.

Architettura. Il relatore della Commissione LIBE sulla proposta in oggetto¹⁶ ricorda che il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione di considerare, nello studio, "la possibilità di utilizzare i sistemi già esistenti e di basarsi su di essi", in quanto una delle questioni principali è se l'RTP e l'EES debbano far parte di un sistema unico o essere separati ma interconnessi. Sottolinea che alcune componenti del software del VIS potrebbero essere riutilizzate per l'RTP (ad esempio, il sistema di confronto biometrico - BMS¹⁷). D'altra parte, lo studio segnala che basarsi su sistemi e software già esistenti significherebbe risparmiare sui costi, e conclude che l'integrazione di EES, RTP e VIS sarebbe vantaggiosa dal punto di vista delle capacità e dei dati, ma richiederebbe un'armonizzazione dei processi di conservazione dei dati.

Nel complesso, il documento di lavoro presentato dal relatore della LIBE sottolinea che gli studi della Commissione europea sono "redatti al fine di sostenere la creazione di nuovi sistemi e non di valutarne la necessità o proporzionalità", e ritiene che lo studio segni "un ulteriore allontanamento dai principali obiettivi della proposta iniziale della Commissione".

Per quanto riguarda in particolare l'analisi dei costi, lo studio evidenzia come il costo del sistema di ingressi/uscite sia "considerevolmente diminuito", soprattutto se si considera la possibilità di costruire un solo sistema o di riutilizzare elementi del sistema VIS. Sottolinea, inoltre, la necessità di trarre insegnamento dall'esperienza fatta con il SIS II, di evitare deviazioni o modifiche alla procedura o al bilancio assegnato, di rendere il sistema il più possibile interoperabile con i sistemi preesistenti a livello nazionale. Il costo totale per quattro anni sarebbe pari a **381 milioni di euro** per il sistema di ingressi/uscite e per il programma per viaggiatori registrati, se sviluppati congiuntamente, e a **430 milioni di euro** se sviluppati separatamente¹⁸.

2. Il **progetto pilota**. Il progetto pilota sarà portato avanti sulla base del [Regolamento \(UE\) n. 515/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (art 5, par. 4, e art. 13, par. 2, lettera f). Gli Stati membri contribuiranno al progetto pilota su base volontaria. La Commissione europea riferirà regolarmente, in stretta cooperazione con eu-LISA, sia al Consiglio che al Parlamento europeo, in particolare per quanto concerne l'impatto dei test sulle procedure di controllo alle frontiere.

3. Si segnala la posizione critica sulle proposte della Commissione espressa dal **Garante per la protezione dei dati** (GEPD)¹⁹ il 18 luglio 2013. Nel suo parere, il GEPD ha dichiarato che la legittimità del pacchetto frontiere intelligenti deve essere valutata alla luce dei principi della Carta dei diritti fondamentali, in particolare l'art. 7 sul diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e l'art. 8 sulla protezione dei dati personali. In tale prospettiva, il GEPD conclude che **il sistema EES proposto costituisce un'interferenza nel diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare**. Con riferimento all'EES ha quindi formulato le seguenti raccomandazioni:

- La necessità e la proporzionalità del sistema andrebbero dimostrate soltanto dopo l'elaborazione di una chiara politica europea in materia di gestione dei soggiornanti fuori termine e dopo che il sistema sia stato valutato nel contesto più globale dei sistemi IT su larga scala esistenti.
- I principi di protezione dei dati dovrebbero essere rafforzati, con le seguenti modalità: le finalità della proposta devono essere limitate, il diritto all'informazione e le possibilità di ricorso devono tener conto di specifiche salvaguardie, la sorveglianza dovrebbe essere integrata da una panoramica chiara della distribuzione delle competenze a livello nazionale, una valutazione d'impatto mirata dovrebbe avere ad oggetto l'uso di dati biometrici²⁰.

¹⁶ Tanja Fajon.

¹⁷ Nel 2015 è prevista l'entrata in funzione della nuova versione del BMS (il BMS-2), che potrebbe essere utilizzata anche per il progetto sulle frontiere intelligenti.

¹⁸ L'importo meno elevato è dovuto a una serie di motivi, tra cui la riduzione dei costi della rete e l'introduzione di interfacce nazionali uniformi.

¹⁹ Vd. [Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Proposals for a Regulation establishing an Entry/Exit System \(EES\) and a Regulation establishing a Registered Traveller Programme \(RTP\)](#), nonché la [Sintesi](#) del parere in italiano.

²⁰ Il GEPD ha messo fortemente in discussione la presa di 10 impronte digitali invece di due o quattro, che sarebbero in ogni caso sufficienti ai fini delle verifiche.

Il GEPD ritiene che l'RTP non sollevi le stesse questioni sostanziali dell'EES. Ha osservato tuttavia che: l'RTP non dovrebbe divenire l'unica alternativa valida alle lunghe file e agli oneri amministrativi; il rischio di discriminazione dovrebbe essere evitato (i numerosi viaggiatori che non viaggiano abbastanza di frequente da essere sottoposti a registrazione o le cui impronte digitali sono illeggibili non dovrebbero rientrare *de facto* nella categoria dei viaggiatori "a più alto rischio"); il processo di verifica dovrebbe essere basato su un accesso selettivo a banche dati chiaramente individuate.

III SESSIONE: Caratteristiche e sfide per i diversi tipi di frontiere

La situazione attuale e le sfide future variano nei diversi Stati membri, così come l'impatto dei nuovi sistemi sulle frontiere. I membri dei Parlamenti nazionali saranno invitati a riferire sulle rispettive esperienze. Moderatore della sessione sarà Kinga Gál, Vice Presidente della Commissione LIBE del Parlamento europeo, con interventi di Vesa Blomqvist, Capo Unità del Dipartimento Guardie di frontiera del Ministero dell'Interno finlandese, Ronald Harmsma, Generale di brigata, Direttore delle operazioni della Royal Marechaussee olandese, Francisco José Barceló Arjona, Porto di Algeciras Spagna.

Si segnala che nel corso della precedente legislatura del Parlamento europeo, dal 18 al 20 dicembre 2013, i relatori sul pacchetto "Frontiere intelligenti"²¹ si sono recati in Finlandia allo scopo di osservare la situazione nel paese, in particolare quella alla frontiera terrestre con la Russia, prestando attenzione alla situazione, ma anche alle sfide e al modo in cui le proposte potrebbero ripercuotersi sulla situazione alla frontiera. I risultati sono riassunti in una [relazione](#), del 18 marzo 2014, in cui si riferisce in merito al sistema nazionale di ingressi/uscite e alle esperienze della Finlandia in una serie di progetti pilota sull'automazione e i controlli di frontiera sui treni.

IV SESSIONE: Accesso delle autorità di contrasto

Per quanto concerne l'accesso ai sistemi da parte delle **autorità di contrasto**, lo studio tecnico della Commissione europea considera positivamente l'accesso delle autorità di contrasto quale obiettivo secondario, purché siano utilizzati gli identificatori biometrici e si prolunghi significativamente il periodo di conservazione dei dati, rispetto a quanto indicato nella proposta iniziale della Commissione.

Il relatore della Commissione LIBE, Tanja Fajon, ha tuttavia espresso preoccupazione sul fatto "che l'accesso delle autorità di contrasto stia acquisendo crescente importanza nelle proposte, senza che vi sia stata un'opportuna analisi a riguardo", sostenendo che "gli obiettivi del sistema in questione cambierebbero automaticamente con l'accesso di dette autorità, allontanandosi dall'agevolazione degli attraversamenti e dei controlli frontalieri per andare nella direzione della lotta alla criminalità e al terrorismo".

Il nostro Governo si è espresso sottolineando la necessità di approfondimenti sulla possibilità di accordare alle forze di polizia l'accesso ai dati contenuti nel sistema di ingressi/uscite. Al riguardo, ha comunque evidenziato come tale sistema, da strutturare a livello centralizzato, dovrebbe contenere sia dati alfanumerici che dati biometrici e potrebbe costituire uno "strumento prezioso per il contrasto al terrorismo internazionale e a ogni tipo di attività illecita a livello transfrontaliero".

V SESSIONE: La via da percorrere

Conclusioni dei relatori.

Lo studio tecnico della Commissione europea ha indicato come prossima tappa l'attuazione della fase di test nel corso del 2015, che dovrebbe consentire di mettere alla prova alcune questioni

²¹ Renate Sommer (PPE, DE) per il sistema di ingressi/uscite e Ioan Enciu (S&D, RO) per il programma per viaggiatori registrati.

tecniche in una serie di località in tutta l'Unione europea. I relatori della Commissione LIBE hanno dichiarato l'intenzione di continuare le discussioni politiche, in attesa delle proposte legislative rivedute, annunciate per la fine del 2015/inizio del 2016.